

RG n° 41683/2004
Sentenza n° 321/2008

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile

N° CRON.
22 GEN. 2008
N° REP. 699

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dr. Bartolomeo Quatraro
dr. Francesca Maria Mammone
dr. Roberto Fontana

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 41683/2004, proposta con ricorso da:

avv. *[redacted]* ed avv. *[redacted]* in proprio, elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Milano, via *[redacted]* n. *[redacted]*

-opponenti-

CONTRO

FALLIMENTO *[redacted]* s.r.l. in persona del curatore dott. *[redacted]*

- opponente contumace -

- OGGETTO: opposizione allo stato passivo

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2007 la causa è passata in decisione sulle seguenti conclusioni:

[Large diagonal line]

[Handwritten signature]

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA
LOGIKOS S.R.L.

- ammettere, a modifica dello stato passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 al passivo del fallimento Logikos S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 484/2003, per la somma di € 5.769,12.
- con vittoria di spese, diritti e onorari.

per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 gennaio 2004 gli avvocati [redacted] ed [redacted], premesso di aver assistito la società fallita, di essere per tale motivo creditori del residuo importo di €5.769,12 e di essere stati ammessi al passivo per l'importo di €4.963,15 in via chirografaria anziché in via privilegiata, proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento [redacted] s.r.l., deducendo l'erroneità della decisione e chiedendo di essere ammessi al passivo per l'intero importo richiesto, con il privilegio previsto dall'art.2751 bis n.2 c.c..

Contestavano, infatti, che le prestazioni rese fossero riferibili all'associazione professionale di cui pure facevano parte, assumendo che la stessa era stata costituita al solo scopo di dividere le spese di gestione dell'attività.

Nella contumacia della procedura fallimentare, la causa veniva istruita mediante la produzione di documenti.

All'udienza del 16 ottobre 2007 gli opposenti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli avvocati [redacted] e [redacted], così come emerge dalla documentazione prodotta, hanno assistito la società [redacted] s.r.l. in due controversie, una nei confronti di certo [redacted], conclusasi con una transazione (cfr.verbale di conciliazione in data 15/6/2001) ed una nei confronti di certo [redacted], che sembrerebbe fosse ancora in corso alla data del fallimento della [redacted], dichiarato il primo agosto 2003.

A quella data la società aveva corrisposto ai suoi legali un acconto di €1.500,00, rimanendo debitrice dell'importo di € 5.769,12, comprensivo di iva e contributi previdenziali.

I due legali hanno perciò domandato di essere ammessi al passivo fallimentare per tale complessivo importo, con il privilegio previsto dall'art.2752 bis n.2 c.c. per i crediti dei professionisti.

Il giudice delegato, poiché gli odierni opposenti svolgono la loro attività all'interno di uno studio legale associato, ha escluso la spettanza del privilegio, aderendo a quell'indirizzo interpretativo, in verità non univoco, secondo il quale, poiché la più intensa tutela riconosciuta ai crediti dei professionisti deriva dalla loro sostanziale assimilabilità ai crediti di natura strettamente retributiva, piuttosto che lucrativa, tale tutela non spetta allorché detto credito sia riferibile ad un'associazione professionale, per la superiore capacità di un organismo collettivo appositamente attrezzato in modo da sviluppare una mole di rapporti più larga e robusta, in grado di ripartire i costi generali di studio, di migliorare l'efficienza complessiva e, in definitiva, di incrementare sia la protezione del singolo associato dal rischio lavorativo sia la resa economica dell'attività.

Tesi che, ovviamente, gli opposenti contestano, in ragione dell'affermata rilevanza solo interna dell'associazione, che non potrebbe assumere in nessun caso la titolarità dei diritti di credito derivanti dall'esercizio di attività professionale da parte dei singoli associati.

L'opposizione è fondata, sia pure per motivi solo in parte coincidenti con quelli esposti dagli avvocati [redacted] e [redacted].

Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge non solo che le prestazioni

professionali in questione sono state svolte, in via esclusiva, dagli opposenti, che hanno redatto gli atti difensivi, partecipato alle udienze ed assistito la [redacted] nelle trattative volte al bonario componimento della lite con il [redacted], ma, soprattutto, che il credito, sebbene le note pro-forma allegate alla domanda di ammissione al passivo e prive di sottoscrizione, siano state redatte su carta intestata all'associazione professionale, è stato azionato in via esclusiva dagli odierni opposenti, piuttosto che dall'associazione professionale.

Tant'è che, nella domanda di ammissione al passivo, non vi è nessun cenno alla circostanza relativa alla partecipazione degli avvocati [redacted] e [redacted] - che anche in questa sede si sono affermati titolari, in via esclusiva, del credito vantato nei confronti della società [redacted] s.r.l. - ad un'associazione tra professionisti.

Si impone, dunque, l'ammissione del loro credito al passivo in via privilegiata, apparendo soddisfatto anche il requisito temporale posto dall'art.2751 bis n.2 c.c., divenendo superfluo affrontare la questione della spettanza o meno del privilegio ai crediti delle associazioni professionali, posto che, come si è detto, il credito di cui si controverte è di esclusiva titolarità degli opposenti.

Vero è che lo statuto dell'associazione, prodotto dal [redacted] e dalla [redacted], impone agli associati l'obbligo di conferire all'ente tutti i guadagni conseguiti nell'esercizio della professione di avvocato.

Si tratta, però, di disposizione destinata ad operare solo nei rapporti tra i singoli professionisti e l'associazione e che indirettamente conferma l'esclusiva spettanza in capo agli opposenti del diritto azionato.

Naturalmente, il privilegio invocato compete solo in relazione a quelle voci che servono a compensare i due professionisti per le prestazioni rese e dunque per gli importi richiesti a titolo di diritti ed onorari, pari ad €4.234,74, al netto dell'acconto di €1.500,00.

Le spese, invece, devono essere ammesse al passivo in via chirografaria, come pure iva e contributi previdenziali, che verranno corrisposti in misura percentuale rispetto a quanto effettivamente ripartito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

Il tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in accoglimento parziale dell'opposizione:

-ammette [redacted] e [redacted] tra loro in solido, al passivo del Fallimento [redacted] s.r.l. quanto ad €4.234,74 con il privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. e per €769,74 in via chirografaria, oltre iva (previa emissione di fattura) e cpa sempre al chirografo sul ripartito ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

-condanna il Fallimento [redacted] s.r.l. a rifondere al [redacted] ed alla [redacted] le spese del presente giudizio che determina in complessivi €1.197,06 (di cui €197,06 per spese ed €1.000,00 per diritti ed onorari) oltre rimborso spese generali, iva e cpa di legge.

Così deciso in Milano, il 10/1/2008

Il giudice est.

IL CANCELLIERE C
[redacted]

TRIBUNALE DI MILANO
2^a Sezione C.A.P.
DEPOSITATO OGGI
22 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1
[redacted]

Il presidente

[redacted]